



PROVINCIA
DI
FIRENZE

Direzione Generale Coordinamento Infrastrutture
Direzione Mobilità

**Regolamento per l'espletamento degli esami per il
riconoscimento dell'idoneità degli Insegnanti di Teoria e degli
Istruttori di Guida delle autoscuole.**

**APPROVATO CON DELIBERA
GIUNTA PROVINCIALE
N. 43 DEL 14/02/2006**

**MODIFICATO CON DELIBERA
GIUNTA PROVINCIALE
N. 73 DEL 14/03/2007**

**E CON DELIBERA
GIUNTA PROVINCIALE
N. 153 DEL 04/06/2007**

Art. 1: Fonti normative e norme generali.

Per l'espletamento degli esami per Insegnanti di Teoria e per Istruttori di Guida nelle autoscuole si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - , dal D.M. 17/05/1995, n. 317 – Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole - e dal presente Regolamento.

Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino un giusto rapporto tra economicità e celerità di espletamento. Detti esami devono inoltre essere effettuati in modo da consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei richiedenti l'abilitazione.

Art. 2: Soggetti interessati.

1. Sono interessati quei soggetti che intendono esercitare la professione di Insegnanti di Teoria ed Istruttori di Guida nelle autoscuole ai sensi dell'art. 123, comma 7 d. lgs 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
2. Per poter esercitare la professione di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida nelle autoscuole è necessario conseguire l'“Attestato di Qualifica Professionale”, rilasciato dal Dirigente della Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile della Provincia o suo delegato, a seguito del superamento di esame ed essere in possesso del tesserino come previsto al successivo art. 13 comma 3.

Art. 3: Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida.

1. Non possono ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata, ed inoltre le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi. Per i reati sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.
2. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di Insegnante di Teoria deve:
 - essere in possesso di diploma di Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore;
 - essere in possesso di patente di guida conseguita almeno per la categoria B normale o B speciale;
 - aver ottemperato a quanto previsto dal comma 10 dell'Art. 123 del “nuovo Codice della strada” modificato con il comma 5 – septies dell'10 del DL 31/01/2007 n. 7 convertito dal Parlamento in legge n. 40 del 02/04/2007 in materia di corsi di formazione.

3. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di Istruttore di Guida deve:
- essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo prevista alla data di presentazione della domanda;
 - essere in possesso di patente di guida conseguita per la categoria A,B,C e DE ovvero A,B,C e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) e di tipo b), come individuate dall'art. 335 comma 10 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
 - aver ottemperato a quanto previsto dal comma 10 dell'Art. 123 del "nuovo Codice della strada" modificato con il comma 5 – septies dell'10 del DL 31/01/2007 n. 7 convertito dal Parlamento in legge n. 40 del 02/04/2007 in materia di corsi di formazione.
4. Il soggetto già in possesso di abilitazione come Insegnante di Teoria può conseguire l'abilitazione alla professione di Istruttore di Guida sostenendo unicamente la prova pratica, prevista dal successivo art. 9 comma 3 lettera d) purché sia in possesso di patente di guida come indicato nel precedente punto 3.
5. Agli Istruttori di Guida non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del Nuovo Codice della Strada.
6. Gli Istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari fermo restando i limiti previsti dall'art. 115 comma 2 lettera a) del D. L.vo 30.04.1992 n. 285.

Art. 4: Domanda di ammissione.

Il candidato dovrà indirizzare alla Provincia di Firenze la domanda in bollo, indicando quale abilitazione voglia ottenere, per Insegnante di Teoria oppure per Istruttore di Guida, e allegando:

- Versamento a favore dell'Amministrazione Provinciale delle tasse previste.

Le domande presentate in carta semplice oppure senza l'attestazione del versamento a favore dell'Amministrazione Provinciale delle tasse previste saranno considerate nulle e archiviate.

Tutta la modulistica necessaria è disponibile sul sito della Provincia di Firenze www.provincia.fi.it e presso l'Ufficio Autoscuole della Provincia di Firenze.

Art. 5: Convocazione della seduta di esame.

Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione di cui al successivo articolo 6, almeno 30 giorni prima della data stabilita invia ai candidati che hanno presentato richiesta la convocazione, mediante lettera raccomandata A.R. o altro

idoneo mezzo di comunicazione anche di natura informatica, in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.

Per consentire un regolare e tranquillo svolgimento delle prove i candidati convocati non potranno essere in numero superiore a 12 (dodici) per gli esami ad Insegnante di Teoria e a 10 (dieci) per gli istruttori di guida fatto salva diversa indicazione della Commissione.

Art. 6: Sessione d'esame e istituzione della Commissione d'esame.

1. Le sessioni d'esame saranno almeno due all'anno sia per Insegnante di Teoria che per Istruttore di Guida. Verranno indette con provvedimento del Dirigente della Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile, o suo delegato, che sarà pubblicato sul sito Web della Provincia di Firenze e diffuso attraverso le associazioni di categoria. La Commissione d'esame nella riunione preparatoria valuterà la regolarità delle istanze e stabilirà la sede, la data e l'ora delle prove d'esame.
2. La Commissione d'esame, sarà nominata con atto del Dirigente della Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile della Provincia di Firenze, o suo delegato, secondo quanto stabilito al successivo art. 7.

Art. 7: Commissione d'esame.

1. Con atto del Dirigente della Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile della Provincia di Firenze, o suo delegato, è istituita una apposita Commissione per il riconoscimento dell'idoneità degli Insegnanti di Teoria e/o Istruttori di Guida di autoscuola che ha sede presso la Direzione competente nel settore dei trasporti ed è composta da:
 - Un dirigente della Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile della Provincia di Firenze, o suo delegato, a cui compete la presidenza;
 - Un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ingegnere o architetto) designato dal Direttore Provinciale;
 - Un esperto delle materie d'esame designato dalla Regione Toscana;
 - Due rappresentanti della categoria autoscuole in qualità di esperti delle materie d'esame (Insegnante di Teoria e Istruttore di Guida da almeno cinque anni), individuato dal Dirigente della Direzione TPL e Mobilità, o suo delegato, tra i nomi proposti in un apposito elenco fornito dalle associazioni nazionali di categoria con rappresentanze provinciali maggiormente rappresentative.
 - Un rappresentante della Provincia di Firenze competente nella materia specifica che svolge la funzione di segretario.
2. I componenti della Commissione d'esame sono nominati con atto del Dirigente della Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile della Provincia di Firenze, o suo delegato, e durano in carica tre anni dalla nomina, rinnovabile una sola volta, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione Provinciale. Nella Commissione, in corrispondenza di

ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza dei titolari.

3. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che ne fissa l'ordine del giorno.
4. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno quattro dei componenti della stessa.
6. Il segretario cura l'istruttoria e la corrispondenza relative al funzionamento della Commissione, segue i lavori della Commissione, ne redige i verbali e cura la pubblicazione degli esiti degli esami.
7. Compiti della Commissione:
 - a) previa istruttoria eseguita dall'ufficio preposto, in ordine alla verifica dei requisiti morali e dei titoli per l'ammissione agli esami, valuta la regolarità delle domande presentate dagli aspiranti;
 - b) fissa la sede, le date e l'ora per l'effettuazione delle prove d'esame per Insegnanti di Teoria e Istruttori di Guida;
 - c) accerta, mediante i previsti esami le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati insegnanti e/o istruttori di autoscuola;

Il giudizio dovrà essere collegiale, nel caso contrario la segreteria ne verbalizza le motivazioni. In caso di giudizio controverso con la Commissione che si esprime in parità, il voto del Presidente assume titolo risolutorio.

8. Nell'ambito di ogni sessione d'esame per Insegnante di Teoria sono previste sedute separate per:
 - valutazione titoli di ammissione e preparazione prove d'esame;
 - prove d'esame scritto;
 - correzione elaborati;
 - prove d'esame orale.
9. Nell'ambito di ogni sessione d'esame per Istruttori di Guida sono previste sedute separate per:
 - valutazione titoli di ammissione e preparazione prove d'esami;
 - prove d'esame scritto;
 - prove d'esame pratico.

Art. 8: Compensi.

A ciascun Commissario sarà corrisposto un compenso di € 90 (novanta) per ogni seduta della Commissione, onnicomprensivo di tutti gli oneri accessori.

Art. 9: Prove di esame.

1. Le votazioni sono espresse in quarantesimi.
2. Per gli Insegnanti di Teoria l'esame consiste in una prova a quiz e una prova scritta da svolgersi in un unico giorno, ed in una prova orale, da svolgersi entro i successivi trenta giorni. Le modalità d'esame sono le seguenti:
 - a) la prima prova a quiz, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida della categoria B in vigore al momento dell'esame del candidato. Sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede;
 - b) la seconda prova scritta, consiste in un tema, della durata pari a due ore, concernente la seguente materia: tecnica costruttiva del veicolo e suoi elementi costitutivi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono una votazione non inferiore a 24/40. Il tema della seconda prova scritta sarà estratto a sorte, tra i 3 (tre) predisposti dalla Commissione prima dell'inizio della prova, da un candidato scelto a caso tra i presenti in aula;
 - c) la prova orale per gli Insegnanti di Teoria è basata sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, B, C, D ed E dei Certificati di Abilitazione Professionale, integrato con una conoscenza approfondita di nozioni tecniche e su una parte complementare riguardante:
 - 1) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici, doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni;
 - 2) il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive;
 - 3) prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale;
 - 4) propaganda per la sicurezza stradale;
 - 5) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale;
 - 6) cenni sui metodi sperimentali;
 - 7) educazione stradale;
 - 8) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida, come previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 125;
 - d) l'esame si intenderà superato se il candidato, nelle prove indicate alle precedenti lettere b) e c), riporti una votazione non inferiore a 24/40.
3. Per gli Istruttori di Guida l'esame consiste in una prova a quiz, una prova orale ed una prova pratica di guida. Le modalità d'esame sono le seguenti:
 - a) la prova a quiz, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida della categoria B in vigore al momento degli esami del candidato. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede;
 - b) la prova orale per gli istruttori di guida è basata sugli argomenti che fanno parte dei programmi di esame per il conseguimento di patente della categoria A, B, C, D ed E con una conoscenza più vasta di nozioni e su una parte complementare riguardante:

1. sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici, doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni;
 2. il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive;
 3. prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale;
 4. propaganda per la sicurezza stradale;
 5. nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale;
 6. cenni sui metodi sperimentali;
 7. educazione stradale;
 8. nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida, come previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 125.
- c) L'esame si intenderà superato se il candidato riporta una votazione non inferiore a 24/40;
- d) la prova pratica di guida, ha durata non inferiore a 45 minuti e si articola sulle seguenti prove:
1. verifica dell'esperienza di guida da effettuarsi su autobus;
 2. verifica dell'attitudine ad istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, simulando un'esercitazione di guida;
- e) La prova pratica si intenderà superata se in entrambe le prove il candidato riporta una votazione non inferiore a 24/40;
- f) Per le verifiche delle prove pratiche di guida il candidato dovrà presentarsi con la disponibilità di un'autovettura e di un autobus immatricolati ad uso autoscuola e muniti di doppi comandi.

Art. 10: Svolgimento delle prove scritte per Insegnante di Teoria.

1) Prova quiz

All'ora stabilita il Presidente della Commissione esaminatrice o suo delegato procede all'identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro.

Successivamente al candidato, vengono consegnati due questionari un pieghevole dalla copertina verde e una penna a biro con inchiostro blu. Indi il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura dei plichi contenenti i quiz per la prova d'esame e fa sorteggiare da un candidato uno dei suddetti plichi.

I candidati che si presenteranno a sorteggio avvenuto non saranno ammessi alla prova.

Prima di iniziare la prova il candidato deve apporre negli appositi spazi previsti in cima alla scheda:

1. la propria firma leggibile;
2. Il cognome e l'iniziale del nome in stampatello;

Ogni questionario contiene dieci domande ciascuna con tre risposte che potranno essere:

1. tutte e tre vere;
2. due vere e una falsa;

3. una vera e due false;
4. tutte e tre false.

Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la lettera "V" o "F" a secondo che consideri quella proposizione vera o falsa.

La compilazione dei questionari deve essere effettuata esclusivamente con la penna a biro blu consegnata all'inizio.

Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.

La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi:

1. Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte;
2. Segno X mancante;
3. Segno X apposto su entrambe le lettere "V" ed "F";
4. altre modalità di contrassegno diverse dal segno X.

Durante lo svolgimento della prova non è consentito:

1. consultare testi, fogli o manoscritti;
2. comunicare con gli altri candidati;
3. copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
4. utilizzare altre penne al di fuori della penna fornita;
5. utilizzare altri fogli al di fuori delle schede;
6. allontanarsi dall'aula prima del termine del turno d'esame;
7. utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari e qualsiasi altro tipo di apparecchiature di comunicazione.

I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame. La Commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

Non sono assolutamente ammesse correzioni sui questionari; pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere, ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

Il tempo concesso per la compilazione dei questionari è di 40 minuti; trascorsi i quali dovranno essere riconsegnati. Saranno ammessi alla seconda prova scritta i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede.

A fine seduta dovrà essere riconsegnata la penna a biro e il pieghevole dalla copertina verde senza che sul medesimo siano riportate scritte o annotazioni.

La Commissione provvede a rendere noti immediatamente i risultati e a far iniziare, dopo una breve sospensione la seconda prova scritta.

2) Prova scritta

Il Presidente della Commissione esaminatrice o suo delegato dopo aver nuovamente proceduto all'identificazione dei concorrenti che hanno superato la prova, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro.

Al candidato, vengono consegnati due buste una grande e una piccola, un foglio con timbro della provincia e sigla del Presidente, e una penna a biro con inchiostro blu. Successivamente Il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura delle buste contenenti i temi per la prova d'esame e fa sorteggiare da uno dei candidati uno delle suddette buste.

I candidati che si presenteranno a sorteggio avvenuto non saranno ammessi alla prova.

Il tempo concesso per lo svolgimento è di 120 minuti; trascorsi i quali la prova sarà considerata chiusa.

Durante lo svolgimento della prova non è consentito:

1. consultare testi, fogli o manoscritti;
2. comunicare con gli altri candidati;
3. utilizzare altre penne al di fuori della penna fornita;
4. utilizzare altri fogli al di fuori di quelli consegnati dalla Commissione;
5. allontanarsi dall'aula prima del termine del turno d'esame;
6. utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari e qualsiasi altro tipo di apparecchiature di comunicazione.

I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame. La Commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli che aveva eventualmente richiesto successivamente, nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che chiude e consegna al Presidente della Commissione.

Tutti i componenti della Commissione siglano trasversalmente sulla busta in modo che la sigla resti compresa tra il lembo della chiusura e la restante parte della busta.

I plichi, custoditi dal Presidente, sono aperti alla presenza della Commissione, quando essa deve procedere all'esame degli elaborati.

Il riconoscimento dei candidati deve essere fatto a conclusione del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

A fine seduta dovrà essere riconsegnata la penna a biro.

Art. 11: Svolgimento della prova scritta per Istruttore di guida.

All'ora stabilita il Presidente della Commissione esaminatrice o suo delegato procede all'identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro.

Successivamente al candidato, vengono consegnati due questionari un pieghevole dalla copertina verde e una penna a biro con inchiostro blu. Indi il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura dei plichi contenenti i quiz per la prova d'esame e fa sorteggiare da uno dei candidati uno dei suddetti plichi.

I candidati che si presenteranno a sorteggio avvenuto non saranno ammessi alla prova.

Prima di iniziare la prova il candidato deve apporre negli appositi spazi previsti in cima alla scheda:

1. la propria firma leggibile;
2. Il cognome e l'iniziale del nome in stampatello;

Ogni questionario contiene dieci domande ciascuna con tre risposte che potranno essere:

1. tutte e tre vere;
2. due vere e una falsa;
3. una vera e due false;
4. tutte e tre false.

Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la lettera "V" o "F" a secondo che consideri quella proposizione vera o falsa.

La compilazione dei questionari deve essere effettuata esclusivamente con la penna a biro blu consegnata all'inizio.

Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.

La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi:

1. Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte;
2. Segno X mancante;
3. Segno X apposto su entrambe le lettere "V" ed "F";
4. altre modalità di contrassegno diverse dal segno X.

Durante lo svolgimento della prova non è consentito:

1. consultare testi, fogli o manoscritti;
2. comunicare con gli altri candidati;
3. copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
4. utilizzare altre penne al di fuori della penna fornita;
5. utilizzare altri fogli al di fuori delle schede;
6. allontanarsi dall'aula prima del termine del turno d'esame;
7. utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari e qualsiasi altro tipo di apparecchiature di comunicazione.

I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame. La Commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

Non sono assolutamente ammesse correzioni sui questionari; pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere, ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

Il tempo concesso per la compilazione dei questionari è di 40 minuti; trascorsi i quali dovranno essere riconsegnati. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede.

A fine seduta dovrà essere riconsegnata la penna a biro e il pieghevole dalla copertina verde senza che sul medesimo siano riportate scritte o annotazioni.

La Commissione provvede a rendere noti immediatamente i risultati e a far iniziare, dopo una breve sospensione la prova orale.

Durate la prova orale il candidato sottoposto ad interrogazione non può abbandonare l'aula della prova per qualsiasi motivo.

Il candidato che violi tale disposizione sarà considerato respinto alla prova d'esame.

Art. 12: Mancato conseguimento dell'idoneità.

Il candidato per conseguire l'idoneità dovrà superare tutte le prove.

Qualora non risulti idoneo potrà ripresentare la domanda, come disciplinato dal precedente art. 4, per l'ammissione alla sessione successiva, ripetendo tutte le prove d'esame.

Alla nuova domanda sempre in bollo dovrà essere allegata la ricevuta dei bollettini dei nuovi versamenti delle tasse previste, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere prodotti solo se quelli allegati alla precedente domanda sono scaduti di validità al momento della predetta nuova domanda.

Art. 13: Titolo di abilitazione.

1. Entro trenta giorni dal superamento della prova orale, per gli Insegnanti di Teoria, e della prova pratica, per gli Istruttori di Guida o Insegnanti di Teoria ed Istruttori di Guida, viene rilasciato il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione, detto "Attestato di Qualifica Professionale", previo assolvimento dell'imposta di bollo;
2. Dirigente della Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile della Provincia di Firenze, o suo delegato, provvederà anche ad evadere eventuali richieste di duplicati in caso di smarrimento o deterioramento dell'originale "Attestato di Qualifica Professionale";
3. Gli Istruttori di Guida militare possono convertire la loro abilitazione militare in analogo certificato di abilitazione civile presentando istanza in bollo, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 138 comma 6 del d.lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada" e dalle circolari applicative 77/93 e 288/93 emanate dal Ministero dei Trasporti;
4. Per poter esercitare la professione di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida bisogna essere in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dalla Provincia. Tale tesserino deve essere richiesto con istanza in bollo dal titolare dell'autoscuola che intende inserire l'Insegnante di Teoria e/o l'Istruttore di Guida nel proprio organico.

Art. 14: Albo Provinciale.

Il conseguimento dell'abilitazione ad Insegnanti di Teoria e/o Istruttori di Guida comporta l'iscrizione automatica all' "Albo Provinciale degli Insegnanti di Teoria e degli Istruttori di Guida" pubblicato sul sito Web ufficiale dell'Amministrazione Provinciale e liberamente consultabile on-line, che verrà istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore del

presente regolamento e che comprenderà sia coloro che avranno conseguito l'abilitazione nella Provincia di Firenze sia coloro che sono attualmente inseriti nell'organico delle autoscuole come risulta all'archivio autoscuole della Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile della Provincia di Firenze.

Art. 15: Sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida.

1. Qualora all'Insegnante di Teoria o all'Istruttore di Guida venga sospesa la patente di guida l'interessato dovrà darne comunicazione, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di sospensione, all'Ufficio Autoscuole della Provincia.
2. Il Dirigente della Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile della Provincia di Firenze, o suo delegato, dispone la sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida per un periodo uguale alla sospensione della patente, disposta dal Prefetto.
3. Nel caso di mancata comunicazione dell'avvenuta sospensione della patente, il Dirigente della Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile della Provincia di Firenze, o suo delegato, ove ne sia venuto a conoscenza, dispone la sospensione immediata dell'attività di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida per un periodo doppio rispetto alla sospensione della patente disposta dal Prefetto.

Art. 16: Revoca dell'abilitazione.

Dirigente della Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile della Provincia di Firenze, o suo delegato, dispone la revoca del titolo di abilitazione qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 3 comma 1 o venga revocata la patente di cui al medesimo art. 3 commi 2 e 3.

Art. 17: Norme finali e transitorie.

1. La Provincia di Firenze non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax o e-mail;
2. Questo Regolamento si intende tacitamente aggiornato da eventuali future normative;
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.